

Le Scuole normali hanno a capo un Direttore, il quale d'ordinario è altresì direttore del convitto annesso alla scuola.

Gli stipendi degli insegnanti in tutti gli stabilimenti di cui si tenne fin qui parola sono regolati dalla tabella annessa alla citata legge 13 novembre 1859. Gli stipendi dei professori titolari dei licei e dei ginnasii, degli istituti tecnici e delle scuole tecniche si accrescono di un decimo per ogni sei anni di servizio effettivo.

Gli stipendi dei maestri e delle maestre delle scuole elementari non possono essere inferiori al minimo stabilito dalla stessa legge a norma della classificazione delle scuole fatta dalla podestà governativa in urbane o rurali di 1^a, di 2^a o di 3^a classe.

I professori titolari degli stabilimenti d'istruzione secondaria, o tecnica, o normale, hanno diritto alla pensione di riposo a norma di appositi regolamenti. Gl'insegnanti elementari avranno pure questo diritto quando sia istituito il *Monte delle pensioni*, giusta la solenne promessa fatta dall'art. 347 della più volte citata legge.

Accennate così per sommi capi le principali norme alle quali conformar si debbono l'istruzione secondaria, l'istruzione tecnica, la primaria e la normale, mi accingo ora a tessere il catalogo degli atti compiuti dal Municipio di Torino a vantaggio del pubblico insegnamento negli ultimi diciassette anni della sua amministrazione sotto il regime di libertà: e codesto io farò di guisa, che si veggano ad un semplice sguardo i progressi, e siano facili i confronti degli ultimi anni coi primi.

I successivi aumenti delle scuole sono chiaramente indicati dalla seguente tabella.